

**Visto** il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, ed in particolare l' articolo 6 comma 1, che stabilisce che, per far fronte ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole, derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 del citato Decreto Legislativo 102/2004, con la relativa richiesta di spesa;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2008 n. 82 di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013(2066/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

**Visti** gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

**Visti** gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 – 2013, stabiliti con Comunicazione della Commissione (2006/C 319/01) ed in particolare il punto V. Gestione dei rischi e delle crisi ;

**Considerato** che il 4 settembre 2009 la provincia di Udine è stata colpita dall'evento calamitoso "piogge alluvionali" che, come risulta dagli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, tramite il proprio Ispettorato provinciale agricoltura di Udine, hanno arrecato danni alle strutture aziendali e interaziendali;

**Considerato** che le operazioni di delimitazione, individuazione e stima dei danni sono risultate particolarmente laboriose e che per questo motivo non è stato possibile rispettare il termine perentorio dei sessanta giorni entro cui adottare la presente deliberazione di delimitazione ed accertamento dei danni;

**Considerato** pertanto che si rende necessario usufruire della proroga di 30 giorni, prevista dall'articolo 6, comma 1 del citato decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche;

**Ritenuto** quindi di proporre l'adozione della deliberazione di declaratoria di cui in precedenza, da trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la quale si chiede allo Stato:

- di dichiarare l'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento "piogge alluvionali" verificatosi il 4 settembre 2009 in provincia di Udine;
- di individuare le provvidenze da concedere tra quelle previste dall'articolo 5, comma 3 e comma 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche, riportate a fianco dei comuni danneggiati, indicati nel prospetto allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione.

**Ritenuto** di autorizzare che, sulla base della predetta deliberazione di declaratoria, venga emanato il decreto del Presidente della Regione che costituisce presupposto per la concessione delle eventuali provvidenze contemplate dalla L. R. 23.08.1985, n. 45, art. 10;

**Vista** la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, ed in particolare l'art. 12, comma 2, lett. a) , che stabilisce che le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane esercitano la funzione, tra le altre, di erogazione di finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali e avversità atmosferiche eccezionali , ai sensi dell'art. 10 della L.R. 45/85;

**Ritenuto** opportuno precisare che gli aventi diritto dovranno presentare domanda:

- al competente Ispettorato provinciale agricoltura di Udine, della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, per le provvidenze previste dall'art. 5, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 102/2004, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria; tale termine è previsto dall'articolo 5, comma 5, del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche;

- alla Comunità montana del territorio di rispettiva competenza, per le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 45/85 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente; tale termine è previsto dall'articolo 5, della citata Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27.08.2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di stabilire che il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche è prorogato di 30 giorni per le motivate difficoltà indicate nelle premesse;

**2.** di richiedere allo Stato di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per l'evento "piogge alluvionali" verificatosi il 4 settembre 2009 in provincia di Udine;

**3.** di delimitare, quali territori danneggiati, la provincia, i comuni e le località riportati nel prospetto allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, e di individuare nell'allegato medesimo, le provvidenze invocate;

**4.** di autorizzare l'emanazione del decreto del Presidente della Regione, redatto in conformità alla richiesta di dichiarazione di cui al punto 2) e recante la delimitazione e specificazione delle provvidenze di cui al punto precedente, decreto che costituisce condizione per la concessione delle eventuali provvidenze contemplate dalla L.R. 23.08.1985, n. 45, conseguenti ai danni provocati dagli eventi in questione;

**5.** di precisare che per usufruire delle provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 del decreto legislativo 102/2004 e successive modifiche (Fondo di Solidarietà Nazionale), gli aventi diritto dovranno presentare le domande di indennizzo al competente Ispettorato provinciale agricoltura di Udine, entro il termine

perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;

**6.** di precisare che per usufruire delle provvidenze di cui all'art. 10 della L.R. 45/85 gli aventi diritto dovranno presentare domanda alla Comunità montana del territorio di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente.

ALLEGATO A)

Evento: "piogge alluvionali" del 4 settembre 2009

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

<i>Comuni danneggiati</i>	<i>Località danneggiate</i>	<i>Provvidenze invocate ai sensi del D. L.vo 102/2004 e della L. R. 45/85</i>
CHIUSAFORTE	Strada interpoderale "Plagnis – Costamolino".	Art. 5, comma 6 D. L.vo 102/2004
DOGNA	fraz. Plagnis; Strada poderale "Malga Sompdogna";  Strada vicinale "Chiut – Sella Bielighe"; Strada vicinale "Sella Bielighe – Malga Jelouz".	Art. 5, comma 3 D. L.vo 102/2004  Art. 10 L. R. 45/85
MALBORGHETTO – VALBRUNA	loc. Piana di Ugovizza; loc. Valbruna; Strada interpoderale "Valbruna – Sella Nebria"; Strada interpoderale "Col di Mezzo – Monte Cocco"; Strada interpoderale "Col di Mezzo – Vecchia Miniera"; Strada interpoderale "Da via Uque a via Saisera".	Art. 5, commi 3 e 6 D. L.vo 102/2004
PONTEBBA	Strada interpoderale "Della Plamalina"; Strada interpoderale "Della Costa".	Art. 5, comma 6 D. L.vo 102/2004
TARVISIO	loc. Malga "Grantagar"; Strada poderale "Canale Placcia"; Strada interpoderale "Poggio dei Combattenti".	Art. 5, commi 3 e 6 D. L.vo 102/2004